



Sezione "A" COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it

Con la Circolare 27 dicembre 2012 n. 32 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 ove si prevede una "presunzione" di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in "monocommittenza".

La riforma "Fornero" del mercato del lavoro, già in vigore dal luglio del 2012, ha posto parecchie novità sul fenomeno delle "false partite IVA" e con la nuova circolare l'azione per contrastarle avrà una "partenza morbida" che di fatto si traduce con l'assenza di veri cambiamenti strutturali.

In sintesi, il fenomeno delle partite IVA false si traduce con l'invito al lavoratore, da parte di un datore di lavoro, di aprire una partita IVA come ditta individuale e corrispondere una forma stipendiale attraverso una fattura per servizi o consulenze, ciò comporta la non assunzione del lavoratore da parte del datore di lavoro evitando tutte le problematiche contributive e previdenziali.



Sezione " A " COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it

La riforma del lavoro aveva introdotto tre criteri per individuare le "finte partite IVA", con l'automatica attribuzione del rapporto di lavoro come contratto di collaborazione coordinata e continuativa se due dei seguenti tre criteri venivano verificati:

- collaborazione con lo stesso datore di lavoro di durata superiore a otto mesi su dodici per due anni consecutivi
- collaborazione che fornisce più dell'80 per cento del reddito annuale
- postazione fissa presso la sede di lavoro

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che il sistema a regime entrerà in vigore in maniera del tutto "morbida" poiché per quanto concerne la "durata della collaborazione" viene indicato un periodo di **8 mesi su dodici per due anni consecutivi** e pertanto la verifica potrà essere effettuata soltanto dopo due anni dall'entrata in vigore della riforma, ovvero dal **18 luglio 2014**.



Sezione " A " COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Antonio Angiolini 23 59100 Prato Tel 0574 603765 fax 0574 603765

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it

Inoltre, alla circolare si aggiunge il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 che esonera dalla applicabilità della presunzione nei casi di appartenenza agli individuati albi, ruoli, registri ed elenchi.

Pertanto "la **presunzione non opera**" nei seguenti casi:

- se la prestazione di lavoro è svolta da un iscritto a un ordine professionale, come avvocati, ingegneri, giornalisti, architetti, medici, psicologi eccetera, non si capisce bene se questa esclusione presupponga oppure no il controllo agli ordini professionali
- se il lavoratore ha un reddito professionale superiore ai 18.662 euro l'anno ed è in possesso di "competenze teoriche di grado elevato" oppure "rilevanti esperienze". Tali "competenze" si traducono con il **possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore.**

Lo Studio rimane a disposizioni per chiarimenti e delucidazioni.

Mauro D'Elia